

## **A) MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI P2**

### **A1) nuova costruzione, ampliamenti, ristrutturazione edilizia di cui all'art.11.02, II comma**

E' consentita la monetizzazione nei seguenti casi :

- a) Monetizzazione dei parcheggi di tipo P2 in caso di mancata contiguità tra superficie fondiaria interessata dall'intervento di nuova costruzione e la viabilità pubblica (lotti interclusi) nonché impossibilità di realizzazione di accesso con infrastrutture aventi le caratteristiche della viabilità pubblica.
- b) Indisponibilità, nell'ambito della superficie fondiaria oggetto dell'intervento , delle aree necessarie alla realizzazione dei P2 , in presenza e per la necessità di conservare significative essenze arboree .
- c) Esplicita previsione della possibilità di monetizzazione degli oneri corrispondenti alla realizzazione dei parcheggi P2 nell'ambito di zone comprese in PP approvati dal consiglio comunale anteriormente alla data di assunzione della precedente delibera di monetizzazione n. 9516/93, ovvero anche nell'ambito di zone comprese in PP. di iniziativa pubblica, da approvarsi successivamente per le quali , a giudizio del consiglio comunale , sia ritenuta opportuna la monetizzazione degli oneri in argomento;
- d) Monetizzazione dei P2 in caso di coesistenza di attività che presentino un uso sfalsato nel tempo degli spazi di sosta e parcheggio, così come previsto dall'art.23.14 delle N.T.A.;
- e) In caso di ampliamento degli edifici esistenti, qualora per comprovati motivi sia impossibile realizzare l'intera dotazione dei P2 richiesti per legge , è possibile monetizzare parzialmente lo standard di P2 fino all'equivalente di n. 4 posti auto.

### **A2) edifici esistenti:mutamento della destinazione d'uso con o senza opere, manutenzione qualitativa.**

- a) E' consentita la monetizzazione dei parcheggi di tipo P2 fino ad un massimo di 4 posti auto , in caso di mutamento di destinazione d'uso , con o senza trasformazioni fisiche sia fra diverse categorie funzionali che nell'ambito dello stesso raggruppamento di categoria .
- b) E' consentita la monetizzazione dei P2 , senza la limitazione dei quattro posti auto, qualora il cambio di destinazione d'uso , con o senza opere , venga realizzato su edifici la cui concessione è antecedente al 1/09/1967 data di entrata in vigore della L.765/67, in quanto solo da quel momento sono stati introdotti i cd. "standards urbanistici", fatte salve le limitazioni di cui all'art.9.07 delle N.T.A del vigente P.R.G;
- c) In caso di frazionamento di unità immobiliari senza aumento della superficie utile , è possibile monetizzare i P2 fino ad un massimo di 4 posti auto , fatte salve le limitazioni di cui all'art.9.07 delle N.T.A del vigente P.R.G;

### **A3) Altre casistiche non riconducibili alle tipologie A1) e A2)**

- **Recupero sottotetti ai fini abitativi art.7.01 bis:** è sempre consentita la possibilità di monetizzare sia i parcheggi privati P1 che quelli pubblici P2 senza limitazioni quantitative nel numero dei posti auto, con la precisazione che il costo per la monetizzazione dei P1 è equivalente a quella dei P2 in riferimento ad entrambi i parametri.
- **Città Storica :** è sempre consentita la possibilità di monetizzare i parcheggi pubblici P2 senza limitazioni quantitative nel numero dei posti auto.
- **Zone agricole :** è consentita la possibilità di monetizzare i parcheggi P2 senza limitazioni quantitative nel numero dei posti auto.
- **Procedimenti in itinere :** per i procedimenti in itinere alla data di adozione della presente deliberazione , qualora si riscontri l'oggettiva impossibilità di adeguarsi agli standard previsti per legge , è consentita la monetizzazione dei P2 senza limitazione dei posti auto. In caso di

procedimenti in sanatoria , le somme dovute a titolo di monetizzazione (valore delle aree e costo di realizzazione del parcheggio).saranno conteggiate in misura doppia .

- **art.59 ambiti di riqualificazione della viabilità urbana .**  
nelle casistiche di cui all'art.59 delle N.T.A. è consentita la monetizzazione dei parcheggi P2 senza le limitazioni quantitative di cui al punto A).

## **B) MONETIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO .**

Si elencano gli articoli delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. in cui è consentita la monetizzazione dello standard a verde pubblico :

**art. 21.12 – 21.14**

**art. 47 e seguenti “città da trasformare” :**

**art.47.05.01 :**

**art.47.06:**

**art.48: Aree di trasformazione urbana Tu**

**art.48.02.03 :**

**art.48.03.03 :**

**art. 49 Aree di trasformazione integrata (Ti)**

**art.49.03.03:**

**art.49.04.03:**

**art. 51 Aree di trasformazione del territorio extraurbano (Te)**

**Art.51.02 :**

**Art. 52 Aree di trasformazione sportive-ricreative e sanitarie a dominanza ambientale**

**Art.52.02:**

**Art. 53 : Aree di trasformazione produttive polifunzionali (App)**

**art.53.02 :**

**art.53.02.01**

**Art. 54 : Aree di trasformazione produttive (Ap)**

**Art.54.02 :**

**art.54.02.01**